

Le disposizioni dei provvedimenti per il contenimento del COVID-19 che riguardano, o possono riguardare, nello specifico i cittadini stranieri sono le seguenti:

art. 9 D.L. n. 9/2020 (*Procedimenti amministrativi di competenza delle Autorità di pubblica sicurezza*)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire la piena utilizzazione del personale della Polizia di Stato, sono sospesi per la durata di trenta giorni:

a) i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle autorizzazioni, comunque denominate, di competenza del Ministero dell'interno e delle Autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza in materia di armi, munizioni ed esplosivi, esercizi di giochi e scommesse, agenzie di affari, fabbricazione e commercio di oggetti preziosi, istituti di vigilanza e investigazione privata, soggiorno degli stranieri, nonché dei procedimenti amministrativi concernenti le iscrizioni nei registri o negli elenchi previsti per l'esercizio di servizi di controllo nei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento o negli impianti sportivi;

b) i termini per la presentazione della richiesta di primo rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno previsti, rispettivamente, in otto giorni lavorativi dall'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e in almeno sessanta giorni prima della scadenza o nei sessanta giorni successivi alla scadenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4, e dell'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.”

Art. 103 D.L. n. 18/2020 (*Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*)

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione. [...]

Art. 104 D.L. n. 18/2020 (*Proroga della validità dei documenti di riconoscimento*)

1. La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e' prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Art. 83 D.L. n. 18/2020 in materia di sospensione dei termini e dei procedimenti giudiziari**PROPOSTE DI EMENDAMENTI****PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI****DECRETO LEGGE n. 18/2020****art. 103, AGGIUNGERE il comma 1-bis**

“Sono sospese fino al 30 aprile 2020 le notifiche delle decisioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ad eccezione di quelle che riconoscono lo status di rifugiato”

MOTIVAZIONE

Nel periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 vi è un restringimento della libertà di circolazione e, in talune aree, di svolgimento di attività lavorative e professionali, pertanto risulterebbe oltremodo difficile e contrario alla finalità dei provvedimenti normativi emergenziali eseguire attività di notifica di provvedimenti i cui termini di impugnazione sono sospesi.

art. 103 AGGIUNGERE il comma 2-bis:

“In deroga al comma 2, tutti i permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2020. Sono prorogati per il medesimo termine anche:

- a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale
- b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'art. 5, co. 7, d.lgs. 286/98;
- c) i titoli di viaggio di cui all'art. 24 d.lgs. 251/2007;
- d) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'art. 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- e) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli artt. 28, 29, 29-bis TU d.lgs. 286/98;

f) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli artt. 27 e ss. del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari)”

MOTIVAZIONE

Il notevole restringimento della libertà di circolazione, la chiusura della maggior parte dei confini degli Stati e la perdita di molti posti di lavoro inducono a ritenere ragionevole la proroga dei permessi e delle autorizzazioni al soggiorno delle persone straniere, per evitare che si produca un'estensione della irregolarità di soggiorno, che andrebbe a detrimento sia della salute collettiva che dei servizi pubblici.

Allo stesso tempo è necessario che la validità delle autorizzazioni e dei nulla osta venga prorogato oltre il termine attualmente previsto, per dare la possibilità ai lavoratori ed alle imprese (in particolare del settore agricolo e turistico) di rimodulare la effettiva possibilità di incontro tra domanda ed offerta di lavoro in ragione delle nuove esigenze produttive determinate dall'emergenza in atto.

art. 103, AGGIUNGERE il comma 2-ter:

“I permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 22 comma 11, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a cui si applicano le disposizioni del comma 2-bis, al momento della scadenza sono rinnovati secondo le disposizioni vigenti e a prescindere dal possesso di un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale ovvero dei mezzi di sussistenza sufficienti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. La presente norma si applica anche alle richieste di conversione”

art. 104, AGGIUNGERE alla frase *“La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e' prorogata al 31 agosto 2020,”* **la frase** *“ ad eccezione di quanto disposto dall'art. 103, comma 2-bis.”*
La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.”

DECRETO LEGGE n. 9/2020

art. 9, SOSTITUIRE la lett. b) con la seguente

“lett. b) Ferma restando la proroga della validità di tutti i permessi di soggiorno di cui all'art. 103, co. 2-bis, D.L. 18/2020, non è sospesa la presentazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale di cui ai d.lgs. n. 251/2007 e n. 25/2008, in occasione della cui formalizzazione, nei termini di legge, verrà rilasciato nei termini di legge il permesso di soggiorno “per richiesta asilo”. Per il periodo di vigenza

dell'emergenza sanitaria dichiarata con d.p.c.m. del 31.1.2020 la domanda di protezione internazionale di cui all'art. 6, d.lgs. 25/2008 può essere presentata anche a mezzo di nota sottoscritta dalla parte ed inviata ai competenti uffici della Questura a mezzo PEC. Le relative ricevute di accettazione e consegna costituiscono prova della regolarità del soggiorno del richiedente sino alla effettiva sua formalizzazione nei termini individuati dal predetto ufficio della Questura presso il domicilio eletto dal richiedente” .

MOTIVAZIONE.

La persona richiedente asilo deve essere immediatamente tutelata, a maggior ragione in questo periodo di grave emergenza sanitaria, sia per il doveroso rispetto di un diritto fondamentale ed inviolabile, sia a tutela della salute collettiva. La manifestazione della volontà di chiedere il riconoscimento della protezione internazionale consente alla persona richiedente asilo di accedere immediatamente alle misure di accoglienza di cui al d.lgs. 142/2015, offrendo alla stessa un luogo ove può essere protetto, nel contempo evitando il rischio di contagio che potrebbe derivare dall'assenza di un luogo di protezione.

art. 9, AGGIUNGERE la seguente lettera:

c) è sospesa per 90 giorni l'adozione di provvedimenti di espulsione, di trattenimento dei cittadini di Paesi terzi e di allontanamento dei cittadini comunitari, nonché le convalide e le proroghe dei trattenimenti di cui all'art. 14, co. 5 d.lgs. 86/98”

MOTIVAZIONE.

Con la chiusura dei confini di quasi tutti i Paesi, i provvedimenti di espulsione sono tecnicamente ineseguibili e pertanto è irragionevole e non conforme alla Direttiva 2008/115/CE proseguire nella decretazione di questi provvedimenti che inducono l'immissione o la prosecuzione della permanenza nei CPR dei cittadini stranieri destinatari di essi, cioè in strutture che oggettivamente non possono garantire il rispetto delle misure legali di contenimento da COVID-19, con conseguente rischio per la salute pubblica.

ULTERIORE PROPOSTA

Si propone di AGGIUNGERE una disposizione al D.L. n. 18/2020

Art. 103-bis:

“Per i cittadini stranieri che dimostrino, mediante idonea documentazione, la presenza in Italia alla data del 31 dicembre 2019 è rilasciato, salvo che non abbiano diritto a un permesso di soggiorno per altro titolo, un permesso di soggiorno per ricerca occupazione valido fino al 31.12.2020, rinnovabile e convertibile alle condizioni di legge, ovvero un permesso di soggiorno per lavoro qualora alla predetta data del 31 dicembre 2019 o alla data della domanda il richiedente

abbia in corso un rapporto di lavoro; tale permesso ha la durata minima di 1 anno dalla data del rilascio o quella maggiore secondo le disposizioni di cui all'art. 5, co. 3 d.lgs. 286/98. Sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro che abbia riconosciuto la sussistenza del predetto rapporto di lavoro e comunque del lavoratore per le violazioni delle norme relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale ed all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale. Il datore di lavoro assolve agli obblighi di natura fiscale, previdenziale e assistenziale relativi al pregresso periodo di lavoro tramite il versamento di un contributo forfettario pari ad Euro 500,00 per ogni lavoratore”.

MOTIVAZIONE.

Per effetto delle riforme attuate con il cd. decreto sicurezza n. 113/2018 ed in conseguenza della mancata emanazione, ormai da quasi un decennio, di effettivi decreti flussi di ingresso per lavoro, molti cittadini stranieri sono diventati o sono rimasti irregolari, cioè privi di permesso di soggiorno, in molti casi pur svolgendo un'attività lavorativa.

Nel contempo, l'attuale emergenza sanitaria mondiale rende impossibile il movimento delle persone, anche per il ritorno nei Paesi di origine, per effetto sia della chiusura dei confini di moltissimi Paesi nel mondo, sia per il rischio di “esportazione” del COVID-19 in aree geografiche ad oggi con minimo impatto del contagio e soprattutto con un sistema sanitario oggettivamente inadeguato a far fronte all'espandersi della pandemia.

L'emendamento avrebbe, pertanto, la finalità di far emergere dalla irregolarità migliaia di persone che comunque vivono sul territorio italiano, nel contempo promuovendo un effettivo obiettivo di contenimento del COVID-19 a livello mondiale. Senza dimenticare che l'emersione di migliaia di persone dalla irregolarità consentirebbe loro di accedere ai servizi, anche sanitari, predisposti per l'intera popolazione e dunque salvaguardando la salute pubblica.

AGGIUNGERE l'art. 103-ter:

“In sede di rinnovo del permesso di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi, non si tiene conto del periodo di disoccupazione dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020, salvo proroga dello stato di emergenza di cui al D.L. n. /2020, ai fini di cui all'art. 22, co. 11 d.lgs. 286/98”

MOTIVAZIONE.

In questo periodo molti lavoratori stranieri hanno perso il lavoro e pertanto risulta irragionevole conteggiare il periodo emergenziale ai fini del computo del periodo annuale di disoccupazione per il mantenimento del permesso di soggiorno.

PROCEDIMENTI GIUDIZIARI

Si propongono, in sede di conversione in legge del D.L. n. 18/2020, i seguenti emendamenti:

DECRETO LEGGE n. 18/2020

All'art. 83 al comma 3, lett. a) **AGGIUNGERE** alla frase “procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.” **la frase “non rientrano in questa categoria i procedimenti relativi alle impugnazioni delle decisioni in materia di protezione internazionale e delle decisioni adottate ai sensi del Regolamento europeo n. 603/2013”**

MOTIVAZIONE.

La precisazione si rende necessaria per evitare difformi interpretazioni da parte dei singoli Tribunali e conseguentemente una diversità di tutela delle persone straniere.

Inoltre, la previsione di cui all'art. 35-bis, comma 15 d.lgs. 25/2008, secondo cui “*La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.*”, non risponde alla realtà dei fatti, poiché i procedimenti giudiziari di impugnazione delle decisioni di rigetto delle Commissioni territoriali (che dovrebbero essere definiti entro 4 mesi), hanno tempi lunghissimi, in quanto la stessa fissazione dell'udienza è disposta dopo svariati mesi e in alcuni Tribunali dopo anni e la decisione perviene anche successivamente. La stessa Corte di cassazione non rispetta il termine di 6 mesi per la trattazione dei ricorsi.

Inoltre, va considerato che in questo periodo di grave emergenza sanitaria, la fissazione delle udienze, cui consegue la comparizione personale del/della ricorrente (ex art. 35-bis, commi 10 e 11 d.lgs. 25/2008, in assenza di videoregistrazione dell'audizione davanti alle Commissioni territoriali), espone l'interessato/a, il suo avvocato/a ed il magistrato al rischio di contagio, vietato dalle vigenti disposizioni.

Quanto ai giudizi di impugnazione delle decisioni adottate ai sensi del Regolamento n. 603/2013 (cd. Regolamento Dublino) vi è un oggettivo impedimento alla loro esecuzione.

All'art. 83 al comma 3, lett. a) **SOPPRIMERE** la frase “**procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;**”

MOTIVAZIONE.

Con la chiusura dei confini di quasi tutti i Paesi, i provvedimenti di espulsione sono tecnicamente ineseguibili e pertanto è irragionevole proseguire nella decretazione di questi provvedimenti che inducono l'immissione nei CPR dei cittadini stranieri destinatari di

essi, cioè in strutture che oggettivamente non possono garantire il rispetto delle misure legali di contenimento da COVID-19, con conseguente rischio per la salute pubblica.

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO D'EMERGENZA

Si propone di aggiungere all'art. 16 il comma 3:

“Le regioni e le province autonome predispongono le misure atte ad assicurare un approvvigionamento idrico di emergenza, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per fornire acqua potabile nella quantità necessaria a rendere possibile l'adozione delle misure di prevenzione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, negli insediamenti urbani e rurali che siano privi di tale approvvigionamento, anche in caso di occupazione senza titolo, fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.”

MOTIVAZIONE.

Le persone che vivono negli insediamenti informali urbani e rurali, caratterizzati da promiscuità e scarso o nullo accesso all'acqua e ai servizi igienici, si trovano nell'oggettiva impossibilità di mettere in atto le necessarie misure di prevenzione dell'epidemia, a partire dal lavaggio delle mani. Inoltre, è evidente come un contagio all'interno di tali insediamenti avrebbe gravi conseguenze sul piano del contenimento, data la facilità di trasmissione in condizioni di promiscuità.

Per prevenire tali rischi e tutelare efficacemente la salute pubblica, le persone che attualmente vivono negli insediamenti informali dovrebbero essere trasferite rapidamente in strutture adeguate, ove possano essere adottate tutte le misure di prevenzione previste dalla normativa vigente.

Nelle more di tali trasferimenti, è urgente garantire immediatamente almeno un adeguato accesso all'acqua all'interno degli insediamenti, in modo che le persone possano quanto meno lavarsi le mani frequentemente.